SCUOLA DI MUSICA ARCETO – MUSAR A.P.S.

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 11,00 presso la sede sociale in Scandiano (RE), Via Martiri n.20, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata per il giorno 09/03/2004, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Scuola di Musica Arceto - Musar A.P.S. per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

- **Adeguamento dello statuto per il recepimento delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 117/2017 (Riforma del Terzo Settore)**

A norma di statuto assume la Presidenza quale Presidente del Consiglio Direttivo la Sig.ra Bartoli Grazia, la quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Corradini Monica, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che ai sensi di legge e statuto:

- la presente assemblea è stata ritualmente convocata a norma di Statuto mediante avviso affisso nella sede sociale e con gli altri mezzi consentiti dall'art. 10 dello Statuto Sociale
- che sono presenti in proprio o per delega numero 8 (otto) associati su un totale di n. 208 aventi diritto al voto, come da foglio presenze conservato agli atti sociali.
- è presente il Consiglio Direttivo, nelle persone dei Signori: Bartoli Grazia (Presidente), Saielli Armando (Vice Presidente) e Corradini Monica (Segretario).

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita nel rispetto dell'art. 10 del vigente Statuto Sociale ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Nessuno degli intervenuti opponendosi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente espone i motivi che rendono necessario adottare un nuovo Statuto Sociale dell'Associazione, anche per adeguarlo alle disposizioni del Dlgs. Del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e del Dlgs. Del 03/08/2018 n.105 (Correttivo del Codice del Terzo Settore) e inoltre per introdurre alcune modifiche che si sono manifestate come opportune.

Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'iscrizione al RUNTS non è obbligatoria per i soggetti diversi dalle ONLUS, ma consente di godere di alcune importanti agevolazioni anche di carattere fiscale che sono legate alla permanenza nel suddetto Registro.

Ricorda infine che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è strutturato in diverse Sezioni che fanno capo alla diversa veste giuridica in cui intende riconoscersi l'Ente associativo e che pertanto occorre modificare lo Statuto secondo quelle che sono le linee guida della tipologia giuridica scelta (O.d.V., A.P.S. o altri).

Ciò precisato, il Presidente illustra esaurientemente gli articoli del nuovo Statuto, che recepisce le specificità dell'associazione di promozione sociale, soffermandosi in particolare sugli articoli relativi all'oggetto sociale e alle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'associazione, alle finalità perseguite, all'assenza di fine lucrativo, alla devoluzione del patrimonio, al bilancio di

esercizio, al Bilancio Sociale (nei casi in cui sia necessaria la sua redazione), all'ammissione degli associati, ai loro diritti, alle competenze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo.

Quindi il Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, accerta e da atto che l'assemblea con voto espresso per alzata di mano all'unanimità

DELIBERA

— di approvare le modifiche statutarie illustrate dal Presidente e, dunque, interamente il nuovo Statuto;

— di conferire al Presidente dell'associazione ogni potere e facoltà per l'attuazione pratica della deliberazione adottata, ivi compresa la facoltà di apportare all'allegato statuto tutte le modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalle Autorità competenti;

— di conferire al Presidente ogni potere e facoltà per provvedere alla registrazione del nuovo statuto e successivamente alla sua trasmissione al Registro del Terzo Settore unitamente ai dati e alle informazioni ivi richieste.

Il testo dello Statuto viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,05, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Scandiano, 10 Marzo 2024

Il Segretario
(Monica Corradini)

Il Presidente
(Grazia Bartoli)

ALLEGATO: STATUTO ADEGUATO AI SENSI DEL DLGS 117/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL - 4 APR. 2024 SERIE 3
N. 692 CON € 200,00
IL DIRETTORE DELL'U.T.

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Capo Team 1
Area 1 Ufficio Territoriale
Francesca Novelli

SCUOLA DI MUSICA ARCETO - MUSAR A.P.S.
STATUTO SOCIALE

Art. 1
Denominazione

1. Nel rispetto del Codice civile, del vigente D.lgs. 117/2017, viene redatto lo Statuto dell'Associazione SCUOLA DI MUSICA ARCETO MUSAR A.P.S.
2. L'Associazione SCUOLA DI MUSICA ARCETO MUSAR A.P.S. è un'associazione non riconosciuta, non ha scopi di lucro è apartitica e aconfessionale.
3. La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2
Sede, durata, adesione

1. L'associazione ha la sede legale nel comune di Scandiano (RE), in via Martiri, n.20.
   L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.
2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale, su delibera dell'Assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3
Finalità

1. L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:
   a) Favorire e sostenere lo sviluppo della cultura musicale ed artistica in genere, attraverso l'insegnamento, la formazione professionale, la sensibilizzazione e la promozione di iniziative educative (personali e di gruppo) e di eventi in campo musicale ed artistico;
   b) Incoraggiare l'incontro e la creazione di un dialogo con il mondo della scuola e le istituzioni, attraverso la realizzazione di percorsi didattici nell'ambito dell'autonomia del sistema scolastico tesi a sviluppare le capacità artistico-musicali dei singoli;
   c) Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della cultura musicale e artistica;
   d) Contribuire alla formazione culturale e sociale mediante la promozione e la realizzazione di progetti di innovazione e di orientamento scolastico;
   e) Promuovere l'attivazione di processi esperienziali di educazione, animazione e socializzazione, per favorire l'inclusione sociale di minori in condizioni di svantaggio.

Art. 4
Le attività dell'Associazione

1. L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017:
   - lettera d) – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
   - lettera i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. Le attività di interesse generale di cui sopra, sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5
Attività di raccolta fondi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del

decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Interventi in concertazione

L'Associazione può essere un soggetto attivo nella progettazione e realizzazione concertata con enti pubblici e privati, degli interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 7

Soci

1. Sono e possono essere soci dell'associazione, le persone, che abbiano liberamente e volontariamente espresso la volontà di aderire, mossi da spirito di solidarietà, accettando le regole del presente Statuto.
2. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 8

Requisiti e modalità di Adesione ed Ammissione

1. Per aderire all'Associazione ogni aspirante socio dovrà compilare e sottoscrivere un modulo predisposto dal Consiglio Direttivo recante le proprie complete generalità.
2. I requisiti di ammissione sono la conoscenza e l'approvazione, al momento della richiesta, delle norme contenute nel presente Statuto e del regolamento interno di cui all'art. 23 dello stesso; lo svolgimento all'interno dell'associazione della propria opera volontariamente, personalmente, spontaneamente e gratuitamente. Il socio dovrà versare all'atto dell'ammissione una quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. La qualità di socio è personale ed intrasmissibile.
5. I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. I soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione; tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: hanno stessi diritti statutari, diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, di eleggere e di essere eletti democraticamente.
6. I soci hanno l'obbligo di conferimento delle quote annuali, di contribuire, attraverso la prestazione personale e gratuita di opera volontaria, al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei modi e tempi concordati nel regolamento interno, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 9

Recesso e cause di esclusione

1. Il socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote associative versate.
2. Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi sociali o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali e ai principi di democrazia interna dell'Associazione e in tutti quei casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio e tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
   a) richiamo scritto;
   b) sospensione temporanea della tessera per un periodo non superiore ad un anno;
   c) esclusione dall'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.

4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
5. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 10
I volontari

1. I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 11
Personale retribuito

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 c. 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 12
Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite.
2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
   a) Contributi degli aderenti;
   b) Contributi dei privati;
   c) Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;
   d) Contributi di organismi internazionali;
   e) Donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
   f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
   g) Beni mobili e immobili di proprietà;
   h) Eccedenze degli esercizi annuali;
   i) Fondo di riserva;
   j) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
   k) Attività commerciali e produttive marginali;
   l) Quote sociali.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.
5. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13
Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:
   - l'Assemblea dei soci;
   - il Consiglio Direttivo;
   - il Presidente;
   - l'Organo di Controllo.

Art.14

Assemblea dei Soci

1. È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico associativo e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2. Le convocazioni devono essere rintracciabili, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.
3. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.
4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea.
5. Quale Assemblea ordinaria:
   - approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
   - approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
   - approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
   - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
   - nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei conti;
   - nomina il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;
   - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
   - delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
   - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
   - delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
6. Quale Assemblea straordinaria:
   - delibera le modifiche statutarie;
   - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
   - delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
7. L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.
8. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
9. I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta ai sensi dell'Art. 24 c. 3 del D.lgs. 117/2017.
10. È ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
11. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere anche all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
12. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 15
Consiglio Direttivo

1. È l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. È composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di_3 ed un massimo di 5_membri compreso il Presidente eletti tra i soci che si siano precedentemente candidati a ricoprire tale carica. I suoi componenti durano in carica cinque anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale degli eletti.
3. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
4. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
   a) Gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
   b) Mantenimento di rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
   c) Assegnazione degli incarichi di lavoro;
   d) Attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dall'Assemblea;
   e) Svolgimento di attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e dà mandato al Presidente per il compimento di atti;
   f) Approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
   g) Collaborazione con il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
   h) Elaborazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
   i) Elezione al proprio interno del Vicepresidente e Segretario;
   j) Deliberazione circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione e l'esclusione degli stessi;
   k) Individuazione delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore;
   l) Elaborazione del Codice etico.
5. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, con libertà di mezzi, anche ogniqualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei soci, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
   Il Presidente stesso provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
7. I componenti del Consiglio Direttivo. assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive, decadono dalla carica; ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 16
Il Presidente

1. È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica cinque anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
3. Predispone per il Consiglio direttivo il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
4. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
5. Al Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti in nome e per conto dell'associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 17

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio direttivo.

Art. 18

Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione (Libro soci) e compie tutte le operazioni di carattere amministrativo/gestionale cui sia stato delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

Esercizio Sociale – Bilancio

1. L'Associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D.lgs. 117 del 2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal l Settembre fino al 31 Agosto.
3. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
4. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
5. Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.Lgs 117/2017.
6. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
7. Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 20

Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni e gli altri enti locali come previsto dal D.Lgvo 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21

Regolamento interno

1. L'Associazione può dotarsi di un regolamento interno che, in attuazione dello Statuto, regoli le modalità operative di svolgimento dell'attività. Lo stesso viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 22

Il Revisore legale dei conti

1. L'Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, nomina un Revisore legale dei conti.
   In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 23

Organo di controllo

1. È obbligatorio dotarsi dell'Organo di controllo qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30 del Codice Terzo Settore.
2. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale.
3. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.
4. Resta in carica per quattro anni e non decade in caso di dimissioni del Presidente.
5. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

7. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

). Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Art. 24

Estinzione o scioglimento dell'Associazione

. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. In tal caso, o in caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 25

Privacy e GDPR

I documenti, ogni dato trattato dall'Associazione, deve essere conservato in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.

L'Associazione è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l'Assemblea ordinaria il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

Art.26

I Libri sociali

L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, del Revisore legale dei conti, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall'art. 15 comma 3 del D.lgs. 117 del 2017. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.

Art. 27

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni reviste dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

diano, 10/03/2024
ale rappresentante
ia Bartoli)

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Emilia
Ufficio Territoriale di Reggio Emilia

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL - 4 APR. 2024 SERIE 3
N. 692 CON € 200,00
IL DIRETTORE DELL'U.T.
RANIERI ALBERTO

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Capo Team 1
Area 1 Ufficio Territoriale
Francesca Novelli